



Provincia di Modena

Protocollo di intesa per la sensibilizzazione all'adozione di misure di prevenzione e tutela delle attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e nei luoghi di lavoro ad alto rischio per colpi di calore

VISTI:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'art. 650 del codice penale;
- il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le linee guida INAIL
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 art. 2 bis
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Documento del comitato regionale di Coordinamento ex art 7 D. Lgs. 81/08 sulla prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO :

- che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno; soprattutto laddove si utilizzino materiali ad alte temperature;
- che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

PRESO ATTO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini nonché l'attività di riders e corrieri sono svolte essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONDIVISA la necessità di convocare un tavolo tecnico al fine di diffondere anche nel nostro territorio provinciale l'utilizzo di strumenti di gestione delle ondate di calore a tutela dei lavoratori esposti nei settori sopra indicati ed invitare, ove necessario, le Amministrazioni comunali nel cui territorio lo stress termico insista a far ricorso a poteri di ordinanza, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la Regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si ritiene che anche le Istituzioni locali, nell'ambito delle rispettive competenze costituzionali, siano parimenti coinvolte nel sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulla gestione - ove necessario - dei rischi legali alle ondate di calore ed ai potenziali danni alla salute dei lavoratori. In particolare, preme ricordare come la gestione del caldo da parte dei datori di lavoro, sia oggetto di controlli e vigilanza ispettiva e, al contempo, rappresenti in concreto una situazione oggetto di prevenzione quale rischio da valutare per i lavoratori mediante l'adozione di misure di contenimento e mitigazione.

Si deve altresì riconoscere che l'aumento della temperatura ambiente media, causato dai cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. Gli episodi di calore estremo possono comportare importanti problemi di salute come l'esaurimento da calore, il colpo di calore e altre malattie legate allo stress termico. Temperature più elevate per periodi prolungati possono inoltre accrescere il rischio di lesioni dovute alla stanchezza, alla mancanza di concentrazione, ad un processo decisionale inadeguato e ad una riduzione della produttività. Temperature più elevate possono inoltre avere un impatto sull'utilizzo di materie prime, materiali da costruzione ed anche delle attrezzature.

Il rischio alla salute si accentua nei settori in cui la prestazione lavorativa è correlata anche ad un esercizio fisico intenso con esposizione diretta alla luce del sole ed al calore. In via non esaustiva ci si riferisce ad agricoltura, silvicoltura, floricoltura, alla riparazione e manutenzione di spazi pubblici e strade, a pesca, edilizia, attività estrattive, trasporti, servizi postali, raccolta dei rifiuti e servizi di pubblica utilità.

Appare dunque opportuno aprire un tavolo tecnico per valutare, unitamente ai rappresentanti dei Soggetti datoriali, alle Associazioni sindacali, ai Sindaci dei territori della provincia modenese ed a tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, l'adozione di una metodologia responsabile e sinergica per evitare un rischio alla salute dei lavoratori dei settori maggiormente esposti allo stress termico e sensibilizzare il monitoraggio delle situazioni di criticità ad esso connesse.

In base a quanto premesso, le Istituzioni territoriali, le associazioni rappresentative dei datori di lavoro interessati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, SPSAL, ITL e INAIL, si impegnano a sottoscrivere il presente protocollo quale Atto di Intenti comune e condiviso per la l'adozione di misure di prevenzione e tutela delle attività lavorative significativamente sensibili allo stress termico, in particolare con riferimento al settore agricolo, florovivaistico ed edile, laddove le prestazioni lavorative siano rese all'aperto ed in condizioni di esposizione prolungata al sole o all'interno di aziende caratterizzate dalla presenza di alte temperature.

ART. 1 FINALITÀ' DEL PRESENTE PROTOCOLLO

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa riconoscono che lo stress termico rappresenta un rischio sia per i lavoratori al chiuso sia per quelli all'aperto, in tutti i settori.

La sua gravità dipende dall'ubicazione del luogo di lavoro, ma anche dalle caratteristiche di ogni singolo lavoratore quali età, salute, condizioni di lavoro, status socioeconomico e persino genere. Il presente atto di intesa nasce dalla volontà condivisa di valutare una strategia responsabile di intervento preventivo per gestire, affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore estreme, riconoscendo che tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente in cui i rischi per la propria salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e la temperatura sul posto di lavoro sia oggetto di monitoraggio e valutazione specifica e tempestiva. Tale strategia coinvolge sia la parte pubblica, quindi le Istituzioni locali e gli Enti di vigilanza su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché associazioni professionali ed altri eventuali interessati.

ART. 2

MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS TERMICO A CAUSA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE STAGIONALI IMPEGNI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Le Istituzioni sottoscrittrici prendono atto e raccomandano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, il ricorso a misure di controllo per eliminare in primo luogo il rischio di stress termico causato dall'innalzamento delle temperature estive e ,in via subordinata, di intervenire per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori tramite misure collettive o individuali.

In particolare, le amministrazioni comunali si impegnano a valutare, per motivi di ordine sanitario, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti previste per legge, con le quali è possibile prevedere il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole per i lavoratori interessati da "attività fisica intensa", in determinate fasce orarie, limitatamente al periodo estivo.

L'adozione di misure emergenziali tramite lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente, a prescindere dall'adozione di singole strategia aziendali, può essere necessaria ove si presenti un livello di sovraesposizione al rischio. Per accertare la ricorrenza di tale presupposto, gli enti locali prendono come riferimento i dati rilevabili sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/. Detta mappatura, opportunamente applicata con riferimento allo specifico contesto geografico in cui la prestazione lavorativa viene resa, può essere considerata parametro di riferimento per l'adozione di Ordinanze sindacali qualora sia evidenziato un livello di rischio "ALTO".

Restano salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale per singole casistiche.

Tutti i firmatari condividono che non si debba lavorare quando sussistono le condizioni di rischio.

ART. 3

MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS TERMICO A CAUSA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE STAGIONALI . IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E DEI DATORI DI LAVORO

I soggetti sottoscrittori di tale accordo si impegnano a ricorrere a strumenti e metodologie che possano contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione dello stress termico, alla formazione e predisposizione di misure di mitigazione e contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro.

Le associazioni datoriali assumono altresì l'impegno di adoperarsi per una maggiore divulgazione delle linee guida INAIL e di tutto il materiale informativo, necessario ad approfondire la tematica dei rischi da Calore.

Per quanto attiene alla prevenzione ed alla sicurezza, si assume l'impegno di garantire strategie e tecniche di misura dello stress termico prendendo come riferimento i livelli di rischio evidenziati nel sito <https://www.workclimate.it>, anche personalizzati e specifici per i settori occupazionali, individuando metodi pratici, organizzativi e tecnici per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro ricorrendo, anche in assenza di sistemi risolutivi, a modificazioni dell'orario di lavoro nelle ore di rischio ALTO.

In particolare, si riconosce che la strategia di gestione del rischio specifico legato all'esposizione al caldo nella stagione estiva viene realizzata attraverso una moltitudine di interventi quali: la formazione specifica del personale, l'utilizzo di presidi di protezione personale, la messa a disposizione di un sistema di approvvigionamento di liquidi facilmente accessibile, la presenza di aree ombreggiate per le pause ed, infine, anche la modificazione o riduzione di orari e turni di lavoro.

Le imprese decideranno le misure da adottare confrontandosi con OOSS, RSA, RSU, RLS, RLST.

Le parti sociali si impegnano a definire percorsi per rimodulare l'orario di lavoro per le lavorazioni ad alto rischio stress da calore, prevedendo l'anticipo dell'inizio nelle ore più fresche della mattina in modo da terminare alle 12.

Se l'orario individuato non coprisse le 8 ore le parti definiranno l'accesso alla cassa integrazione per il completamento dell'orario contrattuale giornaliero, ai sensi del messaggio Inps n. 2999 del 28 Luglio 2022 ai sensi del quale le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non protetti dal sole o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione guadagni ordinaria "evento

meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35°centigradi. Dalla valutazione delle predette caratteristiche lavorative, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. A tal fine si chiede il coinvolgimento degli RLS/T per meglio valutare le lavorazioni, prevedendo l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi ex D. Lgs.81/2008.

ART. 4
MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS TERMICO A CAUSA DELLE CONDIZIONI
CLIMATICHE STAGIONALI .
IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

PER IL SETTORE EDILIZIO E LAPIDEO

Per quanto riguarda il settore edile e quelli della lavorazione di materiali lapidei, si estende, anche se temporaneamente, la causale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) con accesso alla Cigo i cui periodi non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento delle durate massime nel biennio mobile e senza l’applicazione della contribuzione addizionale eventualmente dovuta.

PER IL SETTORE AGRICOLO

Per quanto riguarda il settore agricolo (Oti) la Cisoa potrà essere concessa anche per riduzioni pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e, inoltre, tali periodi saranno esclusi dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore (90 gg) con equiparazione delle sospensioni a periodi lavorativi effettivi, ai fini del computo del numero minimo di giornate lavorative annue.

Le organizzazioni sindacali si impegnano a monitorare lo svolgimento delle attività lavorative segnalando, ove possibile, tempestivamente alle autorità e agli enti preposti eventuali difformità rispetto al dettato in materia della vigente legislazione, del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto provinciale nonché di ogni altra fonte normativa, ivi compreso il presente protocollo.

Inoltre, si impegnano ad investire della specifica tematica gli Enti bilaterali competenti di cui agli artt. 7 e 9 del vigente CCNL (Ente bilaterale agricolo nazionale, osservatorio nazionale e regionale) e ad aprire un confronto con le associazioni datoriali per inaugurare un tavolo contrattuale specifico su questa materia, considerato il fatto che i lavoratori agricoli a tempo determinato al momento sono esclusi da ogni ammortizzatore sociale previsto in caso di temperature elevate.

ART. 5
MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS TERMICO A CAUSA DELLE CONDIZIONI
CLIMATICHE STAGIONALI .
IMPEGNI DEGLI ENTI DI VIGILANZA

Gli Enti di Vigilanza, SPSAL, ITL e INAIL, si impegnano promuovere azioni di informazione e formazione rivolta ai datori di lavoro ed ai lavoratori, oltre che agli RLS/T, relativamente ai rischi di esposizione al calore in particolare per le lavorazioni all’aperto ed esposte al sole, per prevenire il rischio da colpo di calore. Si impegnano altresì a programmare sopralluoghi mirati nelle attività edili, in agricoltura e negli altri luoghi di lavoro nei periodi estivi a maggior rischio nonché nei periodi di maggiore intensità lavorativa. Si rendono disponibili, inoltre, a dare precedenza a quelle richieste di intervento che abbiano per oggetto quelle attività le cui condizioni di lavoro possano determinare pericolo per la salute dei lavoratori.

Propongono, infine, l’adozione del Documento del comitato regionale di Coordinamento ex art 7 D. Lgs. 81/08, richiamato in premessa, quale parte integrante del presente Protocollo.

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA

Le parti, in considerazione dell'evidente cambiamento climatico con picchi di calore estremo nei mesi estivi, intendono aprire un percorso che superi il momento emergenziale e, coinvolgendo tutte le parti presenti al Tavolo provinciale nonché le strutture di livello superiore, comprese quelle centrali, aventi capacità di spesa, giungere ad un protocollo organico che affronti il problema a monte partendo dalla programmazione degli appalti pubblici e privati, incentivando una organizzazione del lavoro rispettosa della tutela della salute dei lavoratori in relazione al rischio stress da calore.